Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 agosto 1957

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1957, n. 633.

Modifiche all'art. 10 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sul trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le controversie individuali relative ai rapporti soggetti alle norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'agente che intende adire l'autorità giudiziaria contro un provvedimento dell'azienda che lo riguarda, deve preventivamente proporre reclamo in via gerarchica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento, presentandolo al superiore immediato che è tenuto a rilasciare ricevuta.

L'azienda deve comunicare al reclamante le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo e, decorso tale termine, anche se l'azienda non abbia risposto, il reclamante può adire l'autorità giudiziaria proponendo la relativa azione entro i successivi sessanta giorni. L'omissione del reclamo nel termine suddetto comporta l'improponibilità dell'azione giudiziaria, salvo quanto disposto nel seguente comma.

Il diritto a competenze arretrate e ad altre prestazioni di natura esclusivamente patrimoniale si prescrive nel termine previsto negli articoli 2948, 2955 e 2956 del Codice civile. L'azione giudiziaria non può essere proposta se l'avente diritto non abbia presentato reclamo in via gerarchica e non siano trascorsi trenta giorni dalla presentazione del reclamo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI — GONELLA — GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 luglio 1957, n. 634.

Provvedimenti per il Mezzogiorno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Durata, dotazione e attività della Cassa per il Mezzogiorno

Art. 1.

La durata dell'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) è prorogata al 30 giugno 1965 per l'adempimento delle finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni e dalla presente legge.

A partire dall'esercizio 1958-59 e fino all'esercizio 1964-65 la dotazione annua a favore della Cassa per il Mezzogiorno, da iscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato con l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è stabilita in lire 100 miliardi per l'esercizio 1958-59, in lire 150 miliardi per l'esercizio 1959-60 e in lire 180 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1964-65 compreso.

Il riferimento alla spesa annua di 100 miliardi di lire, contenuto nel primo e secondo comma dell'art. 6, nel primo comma dell'art. 11 e nell'art. 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si intende variato in corrispondenza delle nuove dotazioni concesse, per ciascun esercizio, con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e con la presente legge.

L'indicazione dell'importo complessivo di mille miliardi di lire, contenuta negli articoli 13 e 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, va sostituita con quella dell'importo complessivo delle dotazioni disposte con la legge 25 luglio 1952, n. 949, e di quelle disposte con la presente legge, stabilite in 2040 miliardi di lire.

Nell'art. 12 della predetta legge 10 agosto 1950, n. 646, alle parole: « a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 fino all'esercizio 1959-60 » sono sostituite le seguenti: « a decorrere dall'esercizio 1950-51 fino all'esercizio 1964-65 »; nel successivo art. 18 alle parole: « alla fine del decennio » sono sostituite le parole: « alla fine del quindicennio ».

Restano ferme le altre disposizioni degli articoli 11, 13 e 14 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

Art. 2.

Il primo e secondo comma dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono sostituiti dai seguenti:

« I programmi delle opere da eseguirsi dalla Cassa in ogni esercizio devono essere coordinati con quelli predisposti dai competenti Ministeri, in conformità dell'ultimo comma dell'art. 1, per la esecuzione delle opere, che a norma delle vigenti leggi, sono a carico totale dello Stato o possono fruire di contributi.

A tal fine i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, dei trasporti, del lavoro e della previdenza sociale presentano per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi delle opere previste in ogni esercizio finanziario per i territori di cui all'art. 3.

Il Ministro per le partecipazioni statali presenta ogni anno per l'esame al Comitato dei Ministri i programmi di investimenti degli enti e delle aziende sottoposti alla sua vigilanza. Tali programmi dovranno prevedere una distribuzione territoriale degli investimenti medesimi atta a realizzare, in armonia con i fini della presente legge, un progressivo migliore equilibrio economico fra le diverse regioni. In particolare, a partire dalla entrata in vigore della presente legge e sino a tutto l'esercizio 1964-65, gli investimenti di detti enti ed aziende, destinati alla creazione di nuovi impianti industriali, saranno nel complesso effettuati, per una quota non inferiore al 60 per cento della somma totale, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte.

Nel medesimo periodo di tempo, gli investimenti totali, a qualsiasi fine effettuati dai detti enti e aziende nei suddetti territori, dovranno comunque rappresentare una quota non inferiore al 40 per cento degli investimenti totali, da essi effettuati nel territorio dello Stato e dovranno essere destinati a realizzare un equilibrato intervento degli enti in tutte le regioni del Mezzogiorno.

A sua volta la Cassa invia al Comitato dei Ministri il programma annuale delle opere da eseguire.

Il Comitato dei Ministri coordina i programmi ricevuti e comunica alla Cassa ed ai Ministeri indicati nel primo e secondo comma del presente articolo le decisioni adottate in ordine ai programmi annuali delle opere che devono essere attuate.

I programmi della Cassa sono annualmente comunicati al Parlamento dal Comitato dei Ministri ».

Art. 3.

Per il periodo di applicazione della presente legge, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, la spesa per opere pubbliche compresa negli stati di previsione dei singoli Ministeri, da effettuarsi nei territori di cui all'art. 3 della predetta legge e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere — nel complesso — rispetto alla spesa da effettuarsi nell'intero territorio nazionale, percentualmente inferiore al rapporto tra le popolazioni dei territori predetti e l'intera popolazione nazionale.

Le spese derivanti da leggi speciali entrate in vigore dopo il 1° luglio 1949 non vanno computate nel calcolo della percentuale indicata al comma precedente.

Art. 4.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il Ministro per la pubblica istruzione, può autorizzare la Cassa per il Mezzogiorno a provvedere alla costruzione e all'attrezzatura di scuole professionali per la formazione di tecnici e lavoratori specializzati.

Il Comitato può altresì autorizzare la Cassa stessa a promuovere e finanziare corsi di qualificazione e specializzazione, nonchè istituzioni ed attività di carattere sociale ed educativo.

Art. 5.

Alle cooperative di pescatori e ai loro consorzi, aventi sede nei territori di cui all'art 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè ai singoli pescatori residenti nei territori suddetti, i quali esercitano la pesca direttamente su scafi di loro proprietà, possono essere concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno contributi, in misura non superiore al 40 per cento della spesa documentata per la provvista e il miglioramento degli scafi e delle attrezzature, comprese le spese per gli impianti a mare di coltivazione dei mitili e delle ostriche, per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento delle opere e delle attrezzature per la conservazione e lavorazione dei prodotti e sottoprodotti della pesca e per la produzione del ghiaccio, per la riparazione o fabbricazione di reti e altri attrezzi, per il trasporto dei prodotti e sottoprodotti.

I contributi sono cumulabili con il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci previsto nella legge 10 gennaio 1952, n. 16, ma non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto erogati dallo Stato.

La spesa che la Cassa per il Mezzogiorno può assumere per la concessione dei contributi è determinata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

I benefici previsti dal presente articolo si estendono anche alle imprese non organizzate in cooperative.

Art. 6.

La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzioni interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nell'impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovraimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni.

Per i Comuni negli stessi territori, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e fino a 75.000 abitanti,

che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, la Cassa può assumere gli oneri che resterebbero a loro carico limitatamente alla rete primaria di acquedotti e fognature.

La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovraimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

In coordinazione con quanto disposto nei commi precedenti, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche, di cui agli stessi commi, da autorizzare a termini dell'art. 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso non potrà essere inferiore a lire 500 milioni.

Art. 7.

L'assunzione da parte della Cassa del Mezzogiorno degli oneri a carico dei Comuni, per la esecuzione delle opere di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 6 della presente legge e all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, comporta l'impegno della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

La Cassa del Mezzogiorno, in applicazione delle norme citate nel precedente comma, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede all'anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori.

Art. 8.

All'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il territorio dei comprensori comprenda parte di quello di un Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, l'applicazione della legge sarà limitata al solo territorio facente parte dei comprensori ».

Art. 9.

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso.

Il contributo della Cassa non può superare le aliquote previste negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera *f*) dell'art. 2 dello stesso decreto.

Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, è in facoltà dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.

Art. 10.

Dopo il terzo comma dell'art. 5 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è aggiunto il seguente comma:

« Al fine di incrementare le attrattive dei centri aventi particolare interesse turistico la « Cassa » può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a provvedere a totale suo carico all'esecuzione di opere di competenza degli enti locali e al restauro e sistemazione di cose di interesse artistico, storico ed archeologico, appartenenti agli stessi enti e a istituzioni o ad altri enti legalmente riconosciuti. La manutenzione di dette opere e cose è obbligatoria per gli enti ai quali esse appartengono ».

Allo stesso articolo, nel comma divenuto ottavo, dopo le parole: « capitalizzando le annualità al tasso che annualmente » sono introdotte, tra lineette, le parole: « — per ciascun settore di intervento — ».

Art. 11.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli imprenditori artigiani operanti nel Mezzogiorno e nelle Isole, tramite l'Ente nazionale artigianato piccole industrie (E.N.A.P.I.), su conforme parere delle Commissioni provinciali dell'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi non superiori al 30 per cento della spesa per i macchinari occorrenti al fine della trasformazione, dell'ammodernamento e della meccanizzazione dell'azienda.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato centrale dell'artigianato, determina i settori artigiani la cui attività è suscettibile di contribuire allo sviluppo industriale del Mezzogiorno e stabilisce in conseguenza modalità e criteri di selezione delle richieste, nonchè l'ammontare complessivo dei contributi erogabili.

I contributi di cui al presente articolo non sono incompatibili con le agevolazioni creditizie previste dalle leggi in vigore a favore degli imprenditori artigiani per la quota rimasta a loro carico.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 22 marzo 1952, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno può nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo composto da tre a cinque membri, oltre il presidente, e ne determinerà le attribuzioni ».

Art. 13.

Al primo comma dell'art. 8 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le parole: « la Cassa affida normalmente la esecuzione delle opere ad aziende autonome statali o ne dà la concessione... » sono sostituite dalle seguenti: « la Cassa può affidare la esecuzione delle opere ad organi dello Stato e ad aziende autonome statali o ne dà la concessione ... ».

Art. 14.

La Cassa può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a concedere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato i mezzi occorrenti per l'impianto o la sistemazione di linee di traghetto ed opere connesse (compreso il loro armamento) che siano riconosciute dal predetto Comitato di particolare interesse per lo sviluppo economico delle regioni meridionali.

Le eventuali opere marittime che fossero riconosciute necessarie per rendere possibile l'impianto o la sistemazione delle linee di traghetto saranno eseguite dal Ministero dei lavori pubblici, con mezzi forniti dalla Cassa per il Mezzogiorno, in base a deliberazione del Comitato dei Ministri.

TITOLO II
Interventi per lo sviluppo agricolo.

Art. 15.

Il terzo comma dell'art. 41 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è modificato nel senso che il credito del Consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari a un dato fondo, è equiparato ai contributi spettanti al Consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale, agli effetti della riscossione con le norme e i privilegi vigenti per la imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'art. 21 dello stesso decreto.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei Consorzi verso i proprietari dipendano dall'esecuzione di opere di competenza privata, assunta d'ufficio in base all'art. 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 16.

Su richiesta dei proprietari interessati i Consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al precedente articolo anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica o della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, a termini dell'art. 2 e dell'art. 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei Consorzi verso i proprietari si applica il disposto del precedente articolo.

Art. 17.

Per l'esecuzione delle opere indicate nella lettera *a*) dell'art. 9 della legge 23 aprile 1949, n. 165, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere i benefici previsti dalle vigenti leggi anche ad associazioni di produttori agricoli entro il fabbisogno complessivo delle aziende associate.

TITOLO III
Agevolazioni per lo sviluppo industriale.

Art. 18.

Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei Comuni con popolazione non superiore a 75.000 abitanti, nei quali vi sia difetto di attività industriali.

La determinazione delle località, le caratteristiche delle piccole e medie industrie che possono fruire del contributo nonchè l'ammontare di quest'ultimo sono stabiliti dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della Cassa, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Con le stesse modalità previste nei commi precedenti può essere ammessa a contributo, in misura non superiore al 10 per cento, la spesa per l'acquisto di impianti fissi (macchinari ed attrezzature), per i quali non sia stato concesso il beneficio della esenzione dal dazio doganale di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598.

Art. 19.

Sono ammissibili al contributo previsto nel precedente articolo:

a) le opere murarie relative alla costruzione degli stabilimenti e loro pertinenze comprese quelle per l'installazione e il sostegno dei macchinari, nonchè quelle destinate a fini sociali;

b) le opere per l'allacciamento degli stabilimenti alle strade ordinarie;

c) i raccordi ferroviari;

d) gli allacciamenti agli acquedotti e alle fognature, lo scavo dei pozzi e il convogliamento delle acque così ricavate e le opere per l'eliminazione o la bonifica dei residui dannosi delle lavorazioni;

e) gli allacciamenti alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, l'impianto di cabine di trasformazione e gli allacciamenti a metanodotti od oleodotti, a centri di raccolta o deposito di metano o di olii minerali ed a fonti di energia geotermica.

La misura del contributo è determinata in relazione all'importanza dello stabilimento ed alla possibilità di occupazione di mano d'opera, nonchè al concorso che il nuovo impianto porta all'economia delle zone industrialmente meno sviluppate.

Il contributo è concedibile anche per le opere iniziate prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè l'inizio non sia anteriore al 17 settembre 1956, data di presentazione al Parlamento della legge medesima.

Art. 20.

Le imprese aspiranti al contributo di cui all'art. 18 uniscono alle domande di concessione i progetti delle opere e documentano le spese sostenute nei modi previsti per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

I collaudi sono effettuati da tecnici iscritti nell'elenco dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 21.

Allo scopo di favorire nuove iniziative industriali di cui sia prevista la concentrazione in una determinata zona, i Comuni, le Provincie, le Camere di commercio, industria e agricoltura e gli altri enti interessati possono costituirsi in Consorzi col compito di eseguire, sviluppare e gestire le opere di attrezzatura della zona, quali gli allacciamenti stradali e ferroviari, gli impianti di approvvigionamento di acqua e di energia per uso industriale e di illuminazione, e le fognature.

Il Consorzio può assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona.

Alle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi è estesa la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità indicata nel primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1598.

Per le espropriazioni si applica la disposizione del secondo comma dello stesso articolo.

Nelle zone previste dal primo comma del presente articolo, il Consorzio può promuovere, con le medesime norme, la espropriazione di immobili, oltre che ai fini dell'attrezzatura della zona, anche allo scopo di rivenderli per l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, salvo il diritto degli espropriati alla restituzione, qua-

lora gli immobili non siano utilizzati per lo scopo prestabilito entro cinque anni dal decreto di esproprio.

La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi contributi non maggiori della metà della spesa occorrente per le opere di attrezzature, escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali. La misura del contributo è stabilita, su proposta della Cassa, dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero dell'industria e commercio.

Il contributo determinato a norma del comma precedente potrà essere erogato in unica soluzione ovvero sotto forma di concorso negli interessi sulle operazioni di finanziamento contratte eventualmente dai Consorzi per gli scopi suddetti.

Quando il concorso negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al contributo riconosciuto ammissibile, può essere concessa, come contributo, la differenza.

L'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto nazionale assicurazioni sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge o statutarie, a concedere ai Consorzi i finanziamenti a medio termine di cui agli articoli precedenti.

Gli statuti dei Consorzi sono approvati, unitamente ai piani regolatori della zona, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per l'industria e commercio e col Ministro per i lavori pubblici.

I Consorzi di cui al presente articolo sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 22.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, anche in deroga ai propri fini istituzionali, a concedere mutui ai Comuni del Mezzogiorno e delle Isole per acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attività industriali, e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale.

I contratti di acquisto stipulati dai Comuni e quelli di cessione a ditte industriali sono registrati a tassa fissa di lire 400.

Art. 23.

Alle imprese industriali operanti nelle località dove esista un ente per la zona industriale ovvero siasi costituito il Consorzio di cui all'art. 21, il contributo previsto dall'art. 18 può essere concesso unicamente per le opere indicate alla lettera *a*) dell'art. 19.

Art. 24.

La Cassa per il Mezzogiorno ha facoltà di concedere, sulle obbligazioni che gli Istituti di credito di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, possono essere autorizzati a collocare sul mercato ai sensi dell'art. 11 della legge stessa, un contributo per il pagamento interessi nella misura, con i limiti e con le modalità che saranno determinati dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, su proposta del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno.

Un contributo, da stabilirsi nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, potrà essere inoltre concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno sugli interessi relativi a singole operazioni effettuate dagli Istituti anzidetti con fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o dalla Cassa stessa, nè provengano da obbligazioni già fruenti di contributo nè siano attinti presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine alle medie e piccole industrie (Mediocredito).

Analogo contributo, sempre nella misura, nei limiti e con le modalità innanzi previste, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno anche per operazioni di finanziamento destinate allo sviluppo della attività industriale nel territorio di cui all'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche, effettuate con fondi non provenienti da anticipazioni statali o dalla Cassa per il Mezzogiorno o comunque attinti a Mediocredito, da Istituti di credito aventi sede fuori del territorio medesimo e autorizzati all'esercizio del credito a medio termine.

Art. 25.

Le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione parziale o totale dei finanziamenti concessi dalle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia mediante l'utilizzo:

1) dei fondi di garanzia di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, sostituiti dall'art. 15 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e dall'art. 1 della legge 29 dicembre 1948, numero 1482;

2) dei fondi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419;

3) dei prestiti decennali concessi alle dette sezioni ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e della legge 30 giugno 1952, n. 763,

sono destinate, sino al 30 giugno 1965:

a) alla copertura, nella misura prescritta, delle perdite accertate sui prestiti concessi ai termini delle leggi innanzi indicate;

b) alle temporanee esigenze di tesoreria nascenti dalla non coincidenza dell'incasso dei mutui concessi con il ricavato delle obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e degli articoli 6 e 7 della legge 9 maggio 1950, n. 261, e la scadenza delle obbligazioni medesime;

c) alla concessione di eventuali finanziamenti integrativi dei prestiti in precedenza accordati a favore di imprese industriali da parte delle Sezioni medesime;

d) alla concessione di finanziamenti a medio termine, di importo non superiore a lire 50.000.000 a medie e piccole imprese industriali, al fine di mettere in valore risorse economiche e possibilità di lavoro nel territorio di competenza;

e) alla concessione di prestiti di durata non inferiore ad un anno a favore di medie e piccole imprese industriali per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime. Detti prestiti sono cumulabili con i finanziamenti di cui alle lettere *c*) e *d*).

Il tasso di interesse sui finanziamenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), sarà fissato, annualmente dal Comitato interministeriale per il credito, in armonia alle leggi vigenti.

Le somme da destinare alla concessione dei prestiti previsti dalla lettera *e*) non potranno, per ciascuna delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, essere inferiori al 25 per cento delle disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Un importo pari almeno alla metà della detta somma sarà riservata da ciascuna sezione per prestiti rispettivamente a favore di imprese finanziate dall'I.S.V.E.I.M.E.R. e dall'I.R.F.I.S. con le modalità che il Banco di Napoli e l'I.S.V.E.I.M.E.R., il Banco di Sicilia e l'I.R.F.I.S. stabiliranno d'accordo.

Le quote non impegnate, ai fini dei due commi precedenti, al 31 dicembre di ogni anno saranno, nell'anno successivo, utilizzate per i finanziamenti di cui alla lettera *d*).

Art. 26.

A partire dal 1° luglio 1965, e per i semestri successivi, le Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia verseranno ai « fondi speciali » di cui all'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, le somme che riaffluiranno a seguito della estinzione totale o parziale dei finanziamenti, al netto delle somme occorrenti per la eventuale copertura dei rischi dipendenti dai finanziamenti in essere.

Le perdite accertate sulle operazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente articolo sono addebitate nella misura del 60 per cento alle disponibilità che dovranno affluire ai « fondi speciali » previsti dal precedente comma.

Alle operazioni stesse sono estese le disposizioni, le esenzioni e le agevolazioni indicate all'art. 9 della legge 9 maggio 1950, n. 261. Alle operazioni di cui alla lettera *e*) dell'articolo precedente sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1954, numero 135.

I Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono integrati con un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno.

Agli effetti dell'approvazione da parte del Ministro per il tesoro delle deliberazioni relative a modifiche di condizioni contrattuali i Comitati tecnici amministrativi delle Sezioni di credito industriale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia sono equiparati ai Comitati interministeriali previsti dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54.

Art. 27.

Per i prestiti di cui all'art. 4 della legge 16 aprile 1954, n. 135, il Credito industriale sardo potrà utilizzare, fino al 30 giugno 1965, il fondo di cui al n. 2 dell'art. 12 della legge 11 aprile 1953, n. 298, nella misura che sarà stabilita di anno in anno dal proprio Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Il termine del 1° gennaio 1958 stabilito dall'art. 3 della legge 16 aprile 1954, n. 135, per i versamenti all'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), per la parte che si renderà disponibile del fondo di garanzia costituito presso la Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, è prorogato al 30 giugno 1965.

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, quali risultano dalla legge di ratifica 29 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli stabilimenti che si impianteranno sino al termine stabilito al primo comma dell'art. 1 della presente legge. Esse sono parimenti applicabili agli stabilimenti che, entro l'indicato termine, saranno ampliati o rammodernati.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 6 ottobre 1950, n. 835, a favore delle aziende industriali ed artigiane dei territori indicati nella legge stessa e nelle successive modifiche ed aggiunte, che restano in vigore a tutti gli effetti.

Art. 30.

I benefici previsti dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per le commesse affidate ai cantieri costruttori e riparatori dell'Italia meridionale.

TITOLO IV
Agevolazioni fiscali e varie

Art. 31.

L'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575, e l'art. 16 della legge 26 novembre 1955, n. 1177, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti.

La quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi del primo comma dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sostituisce le imposte di registro e di bollo, quelle in surrogazione del bollo e registro e ogni altra tassa, imposta e contributo ivi indicati anche per le operazioni, gli atti e contratti posti in essere dalle aziende, enti e uffici di cui all'art. 8 della citata legge e successive modificazioni e integrazioni nell'adempimento dei compiti loro demandati dal predetto Istituto.

Le formalità ipotecarie e le volture catastali, cui diano luogo le operazioni effettuate dalle predette aziende, enti e uffici nello svolgimento di tale attività sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti a metà.

Per conseguire il trattamento previsto nel presente articolo gli atti e contratti devono contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi vengono stipulati nell'adempimento di compiti affidati dalla Cassa e debbono essere corredati di una copia del relativo provvedimento ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla stessa Cassa.

Art. 32.

L'art. 30 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, concernente le esenzioni dall'imposta di consumo, si applica per i materiali impiegati in qualsiasi opera pubblica finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno a termini della presente legge e dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni.

Art. 33.

Alle imprese, che nei territori indicati all'art. 18 provvedano all'impianto, trasformazione, ampliamento e riattivazione di stabilimenti industriali tecnicamente

organizzati assumendone l'esercizio, le Amministrazioni comunali possono concedere, per non più di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, esenzioni parziali o totali dalla imposta sulle industrie di cui al capo IX del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 (articoli 161 e seguenti), e anche da altre imposte, ivi compresa quella di consumo. Le Amministrazioni comunali possono altresì concedere facilitazioni per la cessione a tali imprese in proprietà, in enfiteusi o in locazione, dei terreni e fabbricati loro occorrenti.

Art. 34.

La parte non superiore al 50 per cento degli utili dichiarati dalle società, dagli enti tassabili in base al bilancio e dai contribuenti che chiedono che il loro reddito imponibile sia accertato in base ai risultati del le scritture contabili, direttamente impiegata nella esecuzione di opere di trasformazione o miglioramento di terreni agricoli, ovvero nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti industriali, nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e aggiunte, è esente da imposta di ricchezza mobile di categoria *B* nei cinque esercizi che hanno inizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'esenzione compete fino alla concorrenza del 50 per cento del costo delle opere e degli impianti previsti nel precedente comma.

Art. 35.

Le società, gli enti tassabili in base a bilancio ed i contribuenti i quali chiedono che il loro reddito sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili, per ottenere la esenzione prevista dall'art. 34, debbono richiederla espressamente in sede di dichiarazione annuale, indicando la parte di utili che intendono investire ai sensi dell'articolo medesimo. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti, che specifichi le date di inizio e di ultimazione delle opere e il piano di finanziamento di queste.

L'esenzione è concessa sempre che l'iniziativa risponda a criteri di organico sviluppo dell'economia meridionale.

L'esenzione è applicata in via provvisoria in base alla dichiarazione, per un importo non superiore al 50 per cento del reddito dichiarato, e in via definitiva in base alle risultanze della documentazione e osservate le condizioni previste nel comma seguente.

Le opere debbono essere iniziate entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ed ultimate entro un triennio dalla data stessa. Le date di inizio e di ultimazione delle opere e l'ammontare delle somme impiegate nella esecuzione di esse dovranno essere comprovate mediante certificati emessi dall'Ufficio tecnico erariale competente territorialmente.

Il certificato previsto nel precedente comma deve essere presentato all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sessanta giorni dalla ultimazione delle opere. Qualora risulti che le opere progettate non sono state iniziate o compiute nei termini, si fa luogo, entro due anni dalla scadenza del termine triennale di cui al comma precedente, al recupero dell'imposta indebitamente esonerata e si applica, a carico della società o dell'ente, una sopratassa pari al 50 per cento della imposta medesima.

Art. 36.

Gli atti costitutivi di società, comprese quelle cooperative, che si costituiscano entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attività industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio.

Il beneficio è concesso anche nel caso di nuove società che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

Art. 37.

Il beneficio della riduzione alla somma fissa di lire 200 delle tasse di registro e ipotecarie previsto nell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, si applica, oltre che agli atti di primo trasferimento di proprietà dei fabbricati e terreni occorrenti per i fini ivi indicati, anche alle ipoteche, contestualmente convenute a garanzia del prezzo insoluto e per sicurtà di debiti contratti ai fini del pagamento.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e commercio e per l'agricoltura e le foreste, il beneficio di cui al precedente comma può essere assentito per gli atti di acquisto in proprietà, in enfiteusi o di affitto ultra ventennale con o senza ipoteca, di terreni da assoggettare a radicale trasformazione con rilevanti investimenti di capitale o al rimboschimento in quanto i prodotti ottenibili siano interamente utilizzati quali materie prime e trasformati nello stabilimento industriale al cui esercizio i terreni sono funzionalmente destinati.

Con lo stesso decreto può essere concesso il beneficio della esenzione decennale dell'imposta di ricchezza mobile di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598.

Art. 38.

Il beneficio del precedente articolo è concesso anche per i seguenti atti:

a) aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attività industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 18;

b) l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera *a*) per gli aumenti di capitale;

c) atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste;

d) atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attività industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 18;

e) atti di normalizzazione delle società irregolari o di fatto, purchè stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purchè l'esistenza e l'attività della società nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'art. 42 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.

Art. 39.

Nel decreto Ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 37 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute.

Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e sopratasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento.

Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.

Art. 40.

La garanzia di cambio e tutti gli oneri che siano derivati o possano derivare alla Cassa in dipendenza dei prestiti esteri di cui all'art. 16 della legge 10 agosto 1950, n. 646, modificato dall'art. 2 della legge 22 marzo 1952, n. 166, fanno carico al Tesoro dello Stato e formeranno oggetto di conguaglio quinquennale, il primo dei quali verrà effettuato il 30 giugno 1960.

Il beneficio della garanzia di cambio e dell'accollo degli oneri di cui al precedente comma, si intende esteso ai prestiti all'estero già contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 41.

Le domande della Cassa per il Mezzogiorno per derivazioni da corsi di acqua che non le siano stati precedentemente riservati in base all'art 9 della legge 10 agosto 1950, n. 646, si reputano dirette, se autorizzate dal Comitato dei Ministri, al soddisfacimento di uno speciale e prevalente interesse pubblico ai fini dell'ammissione alla concorrenza eccezionale prevista nell'art. 10 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Nelle concessioni di acque pubbliche accordate prima dell'entrata in vigore della presente legge nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i termini entro i quali i concessionari debbono derivare ed utilizzare le acque concesse non possono essere prorogati, ove, su parere del Consiglio superiori dei lavori pubblici, le concessioni stesse risultino incompatibili con le opere da eseguirsi con il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno.

In tal caso, allo scadere di detti termini, le concessioni sono dichiarate decadute ai sensi dell'art 55 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sostituito con l'articolo unico della legge 18 ottobre 1942, n. 1434.

Nel caso di revoca della concessione, si provvede con lo stesso atto o con un altro successivo a determinare, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, quale compenso sia dovuto al titolare di essa, con i criteri indicati nell'ultimo comma dell'art. 45 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 42.

L'art. 25 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente:

« I programmi della Cassa, di cui all'art. 2, per la parte concernente le opere relative alla Sicilia ed alla Sardegna, saranno predisposti di intesa con le Amministrazioni delle rispettive regioni ».

Per la emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 18 e 21 della presente legge saranno sentite le Amministrazioni delle regioni interessate.

Art. 43.

Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante obbligo per il beneficiario ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Le infrazioni al suddetto obbligo ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente alla Cassa per il Mezzogiorno che adotterà misure opportune fino alla revoca del beneficio stesso.

Art. 44.

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — CAMPILLI — DEL BO — ZOTTA — TAMBRONI — GONELLA — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI — MORO — TOGNI — COLOMBO — ANGELINI — MATTARELLA — GAVA — GUI — CARLI — CASSIANI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 29 luglio 1957, n. 635.

Disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già sostituito con l'art. 1 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1950-1951 e fino all'esercizio 1964-65 incluso i Ministri per i lavori pub-

blici e per l'agricoltura e le foreste provvederanno, nell'ambito delle rispettive competenze e sostenendo gli oneri previsti a carico dello Stato dalla legislazione vigente, a fare eseguire opere straordinarie di pubblico interesse nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica, diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, relativa all'istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, già modificato con l'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e con l'art. 2 della legge 15 luglio 1954, n. 543, è sostituito dal seguente:

« I programmi delle opere da eseguirsi saranno predisposti e coordinati di concerto tra i vari Ministeri interessati e sottoposti alla approvazione di un Comitato di Ministri designato dal Consiglio dei Ministri.

Per l'attuazione di tale programma è autorizzata la spesa di lire 408 miliardi.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi in dipendenza degli impegni da assumere in applicazione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente comma, sarà stanziata la somma di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1950-51 al 1954-55, di lire 22 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1957-58, di lire 30 miliardi per gli esercizi 1958-59 e 1959-60, di lire 34 miliardi per gli esercizi 1960-61 e 1961-62 e di lire 38 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1964-65. Detta autorizzazione di spesa sarà ripartita fra il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero dell'agricoltura e foreste, in relazione ai programmi relativi alle opere di cui all'art. 1.

Con decreti da emanarsi dal Ministro competente è dichiarata, a tutti gli effetti, la pubblica utilità delle opere approvate. Peraltro, nei limiti della competenza attribuita ai Provvedimenti regionali alle opere pubbliche dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, si applica il disposto dell'art. 8 del decreto medesimo.

Le opere stesse sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Art. 3.

All'art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, modificato dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, sono aggiunti i seguenti commi:

« Lo Stato potrà assumere a proprio carico gli oneri ai quali i Comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti debbono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interne degli acquedotti e per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature, ove i Comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi al contributo statale ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1948, n. 589 e successive modificazioni.

La dichiarazione della impossibilità per i Comuni di garantire i mutui con la sovrimposta fondiaria è fatta dal competente organo della Regione o, in difetto di questa, dal Prefetto.

In coordinazione con quanto disposto nei precedenti commi, il limite di impegno per contributi nella spesa per opere igieniche (di cui agli stessi commi) da autorizzare a termine dell'art. 17 della legge 3 agosto 1948, n. 589, negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascun esercizio dal 1957-58 sino al 1964-65 incluso, non potrà essere inferiore a lire 100 milioni.

L'assunzione da parte dello Stato degli oneri a carico dei Comuni, a' termini dei commi precedenti, comporta l'impegno da parte della Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo occorrente.

Il Ministero del tesoro, in applicazione delle norme citate nei precedenti commi, cura per conto dei Comuni tutti gli adempimenti necessari per la regolarizzazione del mutuo e provvede alla anticipazione dei fondi occorrenti per l'esecuzione dei lavori ».

Art. 4.

Con le modalità stabilite dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, e sui fondi indicati dall'art. 2 della presente legge, lo Stato potrà assumere a totale o parziale suo carico anche la costruzione di funivie che allaccino alla rete viabile capoluoghi di Comuni, o frazioni amministrative di almeno 300 abitanti, attualmente privi di ogni collegamento, e per i quali la costruzione di una strada di accesso risulti particolarmente difficile e onerosa.

Art. 5.

L'inclusione di opere nel programma di lavori previsto dall'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ne implica l'assunzione a integrale carico dello Stato quando anche si tratti di opere che, ai sensi delle leggi in vigore, siano in parte a carico degli Enti locali, qualora il Comitato dei Ministri non decida l'assunzione di esse a carico soltanto parziale dello Stato, a' termini del secondo comma dell'art. 2 della legge 2 gennaio 1952, n. 10.

Nei Comuni classificati montani, a' sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, che siano inferiori a 10.000 abitanti, le opere incluse nel programma sono sempre assunte a totale carico dello Stato. Il relativo decreto è emesso dal Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico-amministrativo, ed è sottoposto al controllo preventivo degli uffici speciali di ragioneria e degli uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati alle opere pubbliche.

Sono abrogati i commi sesto e settimo dell'art. 2, modificato, della legge 10 agosto 1950, n. 647.

I commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 2 della legge stessa, modificati dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10, si applicano esclusivamente ai casi di opere di cui sia stata decisa l'assunzione a parziale carico dello Stato.

Art. 6.

Quando il progetto di un'opera assunta a totale carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo, sia stato redatto, previa autorizzazione dell'ufficio del Ministero dei lavori pubblici competente per territorio, dall'Ente locale interessato, la relativa spesa, per un importo non superiore al 2 per cento del costo previsto dell'opera, viene parimenti assunta a carico dello Stato.

Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, e sue successive modificazioni, al fine di anticipare l'esecuzione dei lavori può procedersi all'appalto degli stessi ripartendo su più esercizi l'onere della relativa spesa.

L'impiego dei ribassi d'asta per il finanziamento di perizie suppletive, necessarie per il completamento delle opere cui si riferisce l'appalto, è disposto con decreto del Provveditore regionale alle opere pubbliche, previo parere del Comitato tecnico amministrativo.

Art. 8.

Nelle località economicamente depresse delle Regioni e Province della Repubblica diverse da quelle indicate nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, le nuove imprese artigiane e le nuove piccole industrie che vengano a costituirsi sul territorio di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti sono esenti, per dieci anni dalla data di inizio della loro attività, rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito.

Il riconoscimento di località economicamente depressa, ai fini del comma precedente, è fatto con deliberazione del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, il quale potrà estendere i benefici anche a Comuni con popolazione superiore che si trovino in zone di riforma agraria.

Sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Agli effetti del presente articolo si intendono piccole industrie quelle che impiegano normalmente non oltre cento operai.

Art. 9.

Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi onde provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — CAMPILLI — DEL BO — ZOTTA — TAMBRONI — GONELLA — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI — MORO — TOGNI — COLOMBO — ANGELINI — MATTARELLA — GAVA — GUI — CARLI — CASSIANI — BO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1957, n. 636.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Rita, in Campofranco (Caltanissetta).

N. 636. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Rita, in Campofranco (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 242. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1957, n. 637.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta in Cielo, in Carpignano Salentino (Lecce).

N. 637. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma Assunta in Cielo, in Carpignano Salentino (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 239. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1957, n. 638.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma di Porto Salvo, in Capo d'Orlando (Messina).

N. 638. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS.ma di Porto Salvo, in Capo d'Orlando (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 244. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1957, n. 639.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Egidio Abate, in Bitonto (Bari).

N. 639. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Egidio Abate, in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 245. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1957, n. 640.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa Cattedrale di Maria SS.ma Assunta, in Nardò (Lecce).

N. 640. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa Cattedrale di Maria SS.ma Assunta, in Nardò (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 241. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1957, n. 641.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in rione « Fuori Porta Napoli » del comune di Sulmona (L'Aquila).

N. 641. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Valva e Sulmona del 24 marzo 1956, integrato con due postille del 1° febbraio 1957, con altro decreto del 24 marzo 1956 e con dichiarazione del 1° febbraio 1957, relativo all'erezione della parrocchia di San Francesco di Paola, in rione « Fuori Porta Napoli » del comune di Sulmona (L'Aquila) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1957
Atti del Governo, registro n. 106, *foglio n.* 243. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1957.

Composizione della Commissione prevista dall'art. 3 della legge 25 giugno 1956, n. 695, recante provvedimenti in favore dell'industria zolfifera.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 giugno 1956, n. 695, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 21 luglio 1956, recante provvedimenti in favore dell'industria zolfifera;

Considerata la necessità di procedere alla nomina della Commissione prevista dall'art. 3 della menzionata legge,

Viste le designazioni fatte ai sensi del richiamato art. 3 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 6, riguardante i compensi ai componenti ed ai segretari di Commissioni operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione prevista all'art. 3 della legge 25 giugno 1956, n. 695, nelle premesse citata, è composta dai signori:

1) Vetrane dott. Gaetano, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

2) Caltagirone ing. Francesco, ispettore generale del Corpo delle miniere al Ministero dell'industria e commercio;

3) Gallina ing. Mario, ingegnere capo del Corpo delle miniere al Ministero dell'industria e del commercio;

4) Simoncini dott. Renato, ispettore capo del Tesoro al Ministero del tesoro;

5) Galano dott. Raffaele, ispettore capo di finanza al Ministero del tesoro;

6) Caiozzo dott. Camillo, direttore regionale all'Assessorato per l'industria e il commercio della Regione siciliana;

7) Lanza Di Scalea ing. Franco, presidente dell'Ente Zolfi Italiani;

8) Castellett dott. Antonino, esperto, residente in Roma;

9) Casò ing. Enrico, esperto, residente in Milano;

10) Salle ing. Pierluigi, designato dall'Associazione mineraria italiana, in rappresentanza dei datori di lavoro;

11) Grimaldi cav. Gino, designato dalla Federazione industriali della Sicilia, in rappresentanza dei datori di lavoro;

12) Pinna Mario, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori, in rappresentanza dei lavoratori;

13) Macaluso Massimiliano, designato dalla Confederazione generale italiana del lavoro, in rappresentanza dei lavoratori.

Le funzioni di presidente della Commissione sono affidate al dott. Gaetano Vetrano.

Art. 2.

Partecipano ai lavori della Commissione, con voto consultivo, gli ingegneri capi dei Distretti minerari competenti per territorio.

Funge da segretario della Commissione l'ing. Adelmano Azzaroni, ingegnere del Corpo delle miniere, in servizio presso la Direzione generale delle miniere.

Art. 3.

Ai componenti la Commissione ed al segretario sarà corrisposto, per ogni giornata di adunanza, un gettone di presenza nella misura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Agli stessi componenti che fanno parte della pubblica Amministrazione e che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della Commissione sarà inoltre corrisposto il trattamento di missione stabilito dalle vigenti disposizioni per i gradi rispettivamente ricoperti.

Per i membri estranei alla pubblica Amministrazione il trattamento di missione sarà corrisposto nella misura corrispondente a quella dei funzionari della carriera direttiva dello Stato con coefficiente 500.

Art. 4.

Le spese per l'applicazione del presente decreto graveranno, rispettivamente per i gettoni di presenza e per le missioni, sui capitoli numeri 19 e 67 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1957-58 e su quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

Art. 5.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1957

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1957
Registro n. 9 *Industria e commercio, foglio n.* 173

(4594)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1957.
Sostituzione del liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, sulle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Vista la delibera assembleare del 18 luglio 1937, perfezionata nei modi di legge, con la quale venne stabilito lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Cooperativa agricola di Roccamena, società cooperativa in nome collettivo, avente sede in Roccamena (Palermo);

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1953, col quale il sig. Matteo Arcara è stato nominato, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato regio decreto-legge n. 375, liquidatore della predetta azienda;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Francesco Romano fu Ignazio è nominato liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena (Palermo), ai sensi dell'art. 86-*bis* del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in sostituzione del sig. Matteo Arcara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 luglio 1957

Il Ministro: MEDICI

(4582)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1957.
Istituzione del distintivo previsto dall'art. 33 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che ha approvato il testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 33 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, che ha approvato il testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione;

Decreta:

Gli agenti, ai quali spetta di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, per invitare coloro che circolano sulle vie ed aree pubbliche a fermarsi, debbono usare un distintivo che risponda alle seguenti caratteristiche.

« Disco metallico del diametro di 15 centimetri, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di centimetri 10 di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di centimetri 2,5 di larghezza.

Al centro del disco lo stemma della Repubblica Italiana in vernice nera.

Indicazione dell'Amministrazione di appartenenza dell'agente, nella parte superiore della corona circolare, in lettere nere alte centimetri 1,4; eventuale specificazione della direzione generale, corpo, servizio, ecc., nella parte inferiore della corona circolare, in lettere nere alte centimetri 1, se disposta su una sola riga, e, se *disposta su due righe, in lettere alte centimetri* 0,5, per la riga superiore e centimetri 1 per quella inferiore.

Manico di metallo di colore bianco non verniciato, di forma tubolare a sezione ovale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1957

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Segno distintivo
di cui all'art. 33 del T. U. 8 dicembre 1933, n. 1740

(4583)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1957, n. 15200/1446, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 141, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di L. 80.000.000, ai fini dell'integrazione suppletiva del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(4637)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 maggio 1957, numero 15200/1432, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1957, registro n. 19 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Messina di un mutuo di L. 842.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4638)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con le norme raccolte nel fascicolo « Transazioni invisibili » del 28 maggio 1957, concernenti il regolamento di esborsi e introiti di carattere finanziario.

(4635)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti l'Idroscalo del « Lido di Roma »

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze, in data 16 maggio 1957, n. 976, registrato alla Corte dei conti addì 26 luglio 1957, registro n. 4 Aeronautica, foglio n 183, sono stati dismessi dal pubblico Demanio aeronautico e trasferiti tra i beni patrimoniali dello Stato gli immobili costituenti l'idroscalo del Lido di Roma contraddistinti nel catasto del comune di Roma con i seguenti dati:

n. 181 Sezione *B* foglio mappa n. 1082, mappali principali:

1 superficie Ha. 4.54.38, 2 superficie Ha. 3.91.16, 3 superficie Ha. 4.25.40, 7 superficie Ha 1.17 50, 8 superficie Ha. 4.62.16, 9 superficie Ha. 2.58.40, 10 superficie Ha. 28.60.30;

n. 181 Sezione *B* foglio mappa n. 1079, mappali principali:

54 superficie Ha. 5.24.70, 56 superficie Ha. 2.36.10, 62 superficie Ha. 0.97.60, 93 superficie Ha. 5.71.10, 95 superficie Ha. 2.17.40;

part. spec. n. 1 Sezione *B* foglio mappa n. 1079, mappale principale: 94 superficie Ha. 0.03.40;

part. spec. n. 1 Sezione *B* foglio mappa n. 1082, mappali principali:

4 superficie Ha. 0.02.50, 5 superficie Ha. 0.04.00, 6 superficie Ha. 0.01.00, A superficie Ha. 0.09.60.

(4613)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156 relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Ginosa (Taranto), espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2638 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta CASCIO Leonardo di Vincenzo e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, sono determinati in L 2.162 969,80 (lire duemilionicentosessantaduemilanovecentosessantanove e cent. 80) al netto di L. 540.559,20, corrispondenti alla maggior somma erroneamente liquidata con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1954 (pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 290 del 18 dicembre 1954) a titolo di indennizzo di particelle i cui dati catastali vengono rettificati come segue, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Riferimento: foglio 123, particella 1:
Errata: ha. 12.86.63, reddito dominicale L. 10.936,43;
Corrige: ha. 12.68.23, reddito dominicale L. 10.780,03;

Riferimento: foglio 123, particella 9:
Errata: ha. 27.70.70, reddito dominicale L. 7757,96;
Corrige: ha. 23.50.20, reddito dominicale L. 6580,56;

Riferimento: foglio 123, particella 16:
Errata: ha. 9.88.70, reddito dominicale L. 3559,32;
Corrige: ha. 9.15.65, reddito dominicale L. 3296,34;

Riepilogo totali.
Errata: ha. 227.70.91, reddito dominicale L. 91.796,01;
Corrige: ha. 222.58.96, reddito dominicale L. 90.190,23.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4633)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Civitanova Marche.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 22 luglio 1957, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 26.800,62 sita nella spiaggia di Civitanova Marche riportata in catasto al foglio n. 17, particelle numeri 8534 e 345-*d* ed al foglio n. 18 particelle numeri 20, 21 e 422-*f*, del comune di Civitanova Marche.

(4615)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 12109, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1957, registro n. 26, foglio n. 49, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 20 ottobre 1955 dall'ingegnere del Genio civile dott. ing. Luciano Pinna avverso il provvedimento 6 agosto 1955, n. 11853, del Ministero dei lavori pubblici.

(4555)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 2 maggio 1957, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1957, registro n. 21 Lavori pubblici, foglio n. 388, su conforme parere del Consiglio di Stato, è dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dal sig. Guido Magni contro il decreto in data 10 ottobre 1954 del Prefetto di Milano, perchè il provvedimento impugnato non è definitivo.

(4558)

Proroga per l'attuazione del piano regolatore di San Filippo del Mela (Messina)

Con decreto interministeriale 6 novembre 1956, n. 2286, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1957, registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 367, è stato prorogato sino al 15 aprile 1961, per tutti gli effetti degli articoli 173 e seguenti del testo unico approvato con decreto-legge 19 agosto 1917, n. 1399, il termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore di San Filippo del Mela (Messina), ai sensi della legge 11 dicembre 1952, n. 2467.

(4557)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 22.

E' stato denunciato lo smarrimento dei seguenti mezzi fogli: 2° foglio (contenente le obbligazioni comprese nel titolo) 3° foglio (con i conti di riduzione ed a tergo i compartimenti semestrali) relativi al certificato P. Red. 5 % 1936 n 4904 di L. 4600 (capitale nominale) a favore di Panini Teresa fu Edgardo, minore sotto la patria potestà della madre Rossetti Maria di Bonfiglio vedova Panini domiciliata a Casinalbo frazione di Formigine (Modena).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi due mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298, alla richiesta operazione.

Roma, addì 20 maggio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(3335)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 176

Corso dei cambi del 2 agosto 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,80	624,82	624,85	624,82	—	624,82	624,90	624,83	—
$ Can.	659,10	658,25	658,375	658,50	658,15	—	658,375	659 —	659 —	—
Fr Sv. lib.	145,80	145,79	145,78	145,78	145,80	—	145,79	145,80	145,78	—
Kr D.	89,87	89,83	89,88	89,865	89,90	—	89,87	89,86	89,86	—
Kr. N.	86,94	86,92	86,97	86,94	86,95	—	86,94	86,92	86,93	—
Kr Sv.	120,48	120,40	120,45	120,40	120,50	—	120,44	120,55	120,49	—
Fol.	163,30	163,24	163,26	163,25	163,35	—	163,245	163,30	163,26	—
Fr B.	12,43	12,44	12,44	12,4475	12,44375	—	12,44	12,45	12,44	—
Fr Fr.	177,24	177,21	177,23	177,2175	177,22	—	177,235	177,25	177,24	—
Fr Sv. acc.	142,54	142,57	142,58	142,58	142,56	—	142,59	142,55	142,53	—
Lst.	1736,90	1736,625	1737 —	1736,875	1736,75	—	1736,625	1737 —	1736,90	—
Dm occ.	148,76	148,80	148,81	148,79	148,78	—	148,77	148,90	148,78	—
Scell. Aust.	24,04	24,03	24,045	24,04	24,05	—	24,0375	24,04	24,03	—

Media dei titoli del 2 agosto 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	64,30
Id. 3,50 % 1902	55,80
Id. 5 % 1935	92,525
Redimibile 3,50 % 1934	78,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	87 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80 —
Id. 5 % 1936	95 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,35
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	658,437
1 Franco svizzero lib.	145,785
1 Corona danese	89,867
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	120,42
1 Fiorino olandese	163,247
1 Franco belga	12,444
100 Franchi francesi	177,226
1 Franco svizzero acc.	142,585
1 Lira sterlina	1736,75
1 Marco germanico	148,78
1 Scellino austriaco	24,039

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI MESSINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 94706/Div. 3ª San. del 30 dicembre 1955, col quale è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Visti gli atti relativi allo svolgimento del concorso e la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice e riconosciutili regolari;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con decreto Presidenziale 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti idonei:

1.	Palazzolo dott. Giuseppe	punti 104,902
2.	Buda dott. Antonino	» 99,341
3.	Avena dott. Carmelo	» 99,341
4.	Chirico dott. Domenico	» 98,036
5.	Briguglio dott. Marco, precede perchè coniugato	» 96,000
6.	Satullo dott. Giovanni	» 96,000
7.	Catanese dott. Pietro	» 94,451
8.	Caponetti dott. Rosario	» 94,000
9.	Aloisi dott. Filippo	» 93,338
10.	Anzalone dott. Giuseppe	» 93,026
11.	Minniti dott. Fortunato	» 92,721
12.	Catalano dott. Antonino	» 92,451
13.	Morgana dott. Giuseppe	» 92,376
14.	Malgeri dott. Carmelo	» 91,801
15.	Alessandro dott. Vincenzo	» 90,764
16.	Bondì dott. Renato	» 90,374
17.	Ricciardi dott. Salvatore	» 90,174
18.	Manea dott. Antonino	» 90,046
19.	Coglitore dott. Francesco	» 88,066
20.	Magistro dott. Francesco	» 87,350
21.	Caliri dott. Gaspare	» 97,241
22.	Cento dott. Antonino	» 87,180
23.	D'Amico dott. Antonino, invalido di guerra	» 86,719
24.	Barbera dott. Gaetano	» 86,059
25.	Cafarella dott. Bartolomeo	» 85,678
26.	Pastore dott. Giuseppe	» 85,210
27.	Ciccarello dott. Michele	» 84,303
28.	Finocchiaro dott. Egidio	» 81,723
29.	D'Arrigo dott. Domenico	» 80,350
30.	Amato dott. Giuseppe	» 80,072
31.	La Fauci dott. Giuseppe	punti 79,088
32.	Polito dott. Antonino	» 78,512
33.	Valenti dott. Calogerino	» 74,126
34.	Lombardo dott. Francesco	» 72,476
35.	Carbone dott. Orazio	» 72,269
36.	Calderone dott. Salvatore	» 72,000
37.	Liotta dott. Giuseppe	» 71,770
38.	Rizzica dott. Paolo	» 70,352
39.	Marcianò dott. Luigi	» 68,002
40.	Trimarchi dott. Giuseppe	» 67,100
41.	Imbesi dott. Antonino	» 66,635
42.	Garufi dott. Sebastiano	» 64,554
43.	Pantano dott. Carmelo	» 64,546
44.	Laganà dott. Giuseppe	» 60,306
45.	Grungo dott. Pietro	» 60,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e nei Comuni interessati, nei modi e termini di legge.

Messina, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: Russo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 94706 Div 3ª San. del 30 dicembre 1955, col quale è stato bandito il concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1954;

Visto il decreto pari numero e data relativo all'approvazione della graduatoria dei concorrenti idonei;

Ritenuto che occorre dichiarare i vincitori dei posti messi a concorso;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con decreto Presidenziale 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascun nominativo indicato, i seguenti concorrenti:

1) Palazzolo dott. Giuseppe: Montalbano;
2) Buda dott. Antonino: Villafranca;
3) Avena dott. Carmelo: Alì Terme;
4) Chirico dott. Domenico: Calderà Barcellona;
5) Briguglio dott. Marco: Castel di Lucio;
6) Satullo dott. Giovanni: San Alessio Siculo;
7) Catanese dott. Giovanni: Frazzanò;
8) Caponetti dott. Rosario: Motta d'Affermo;
9) D'Amico dott. Antonino, (invalido guerra) Portosalvo Barcellona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e nei Comuni interessati, nei modi e termini di legge.

Messina, addì 19 luglio 1957

Il prefetto: Russo

(4641)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.